

**OGGETTO: Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione n. 89 del 12 febbraio 2013 con la quale sono stati approvati i criteri e definite le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011;

Vista la deliberazione n. 811 del 8 ottobre 2013, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni beneficiarie dei contributi dell'articolo 90 della legge medesima;

Vista la deliberazione n. 221 del 24 marzo 2014, con la quale sono stati prorogati al 22 settembre 2014 i termini per la concessione dei contributi dell'articolo 90 alle unioni di comuni;

Considerato che, alla luce delle modifiche apportate alla l.r. 68/2011 dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 si rende necessario modificare la disciplina in relazione ai casi di inammissibilità ai contributi;

Considerato, altresì, che alla luce della vigente disciplina per la verifica di effettività ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, si rende opportuno prevedere disposizioni per la riammissione nel procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 delle funzioni delle quali è stato verificato il non effettivo esercizio;

Considerato che l'applicazione nell'anno 2013 delle modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni approvate con la deliberazione n. 89/2013 ha evidenziato l'esigenza di apportare alcune modifiche alla disciplina, in particolar modo in relazione alla documentazione per la concessione dei contributi, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle unioni di comuni e di prevedere casi specifici nei quali è possibile integrare la documentazione trasmessa;

Ritenuto di modificare l'indicatore “numero di funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni per tutti i comuni associati”, di eliminare l'indicatore “spesa di personale rispetto alle spese correnti dell'ambito territoriale dell'unione di comuni” e di sospendere negli anni 2014 e 2015 l'applicazione dell'indicatore “spesa media per il personale dell'ambito dell'unione di comuni”;

Ritenuto di introdurre un ulteriore indicatore di efficienza, “incidenza del personale trasferito dai comuni all'unione di comuni”;

Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo allegato A “Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari” che disciplina:

- a) i termini di riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai

- contributi;
- b) la documentazione necessaria per la concessione dei contributi e gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi;
  - c) i casi di inammissibilità, i requisiti di accesso e i casi di esclusione dai contributi;
  - d) la misura dei contributi del comma 7 dell'articolo 90;
  - e) la somma massima concedibile per i contributi di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 90;
  - f) i procedimenti di concessione dei contributi dei commi 6, 7, 8, 9 e 15 dell'articolo 90
  - g) gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;
  - h) le modalità di calcolo dei contributi;
  - i) la riammissione della funzione a seguito di esito negativo della verifica di effettività;

Ritenuto di confermare quanto precedentemente stabilito in ordine all'applicazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni, in particolare:

- a) l'applicazione degli indicatori di efficienza di natura finanziaria avrà luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione dei contributi delle singole unioni di comuni; le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non potranno essere valutate per tali indicatori;
- b) i dati attinenti al personale delle unioni di comuni saranno desunti dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011; per gli indicatori che richiedono anche i dati inerenti la spesa per il personale dei comuni facenti parte delle unioni, tali dati saranno desunti dai rendiconti al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo;
- c) per quanto attiene gli indicatori che necessitano anche dei dati relativi alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno corrispondente all'esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato;
- d) i dati relativi al numero di funzioni svolte dalle unioni di comuni sarà accertato in base agli statuti delle unioni, in ragione della documentazione agli atti della struttura regionale competente;
- e) il numero di segnalazioni qualificate effettuate all'Agenzia delle Entrate dalle unioni di comuni sarà acquisito direttamente dalla Regione presso l'Agenzia medesima, in virtù dei rapporti convenzionali in corso;
- f) qualora l'unione non abbia ancora trasmesso il certificato del rendiconto al bilancio ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011, è necessario acquisire apposita certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni con l'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo;
- g) per gli indicatori di efficienza che richiedono ai fini della valutazione anche dati relativi ai comuni facenti parte delle unioni, è necessario acquisire apposite certificazioni sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune, riportanti i dati necessari;

Considerato che si rende necessario, alla luce dell'introduzione del nuovo indicatore di efficienza, acquisire ulteriori dati sul personale delle unioni di comuni e, conseguentemente, approvare un nuovo modello di tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, allegato B alla presente deliberazione;

Ritenuto di confermare quanto precedentemente disposto in ordine alla compilazione della tabella allegato B, in particolare:

- a) la comunicazione della spesa di personale è da effettuare con i dati a consuntivo, in ragione della spesa effettivamente sostenuta dall'unione di comuni;
- b) le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla comunicazione dell'elenco dei dipendenti e della spesa di personale, in quanto trattasi di unioni che non derivano da

trasformazione di comunità montana, non hanno approvato alcun rendiconto al bilancio e dispongono solo di dati di previsione sulla spesa di personale, non rientrando così, alla luce delle finalità individuate dall'articolo 40 della l.r. 68/2011, nelle situazioni previste dagli articoli 50 e 95, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, né nella possibilità di essere considerate ai fini dell'accesso al contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della legge medesima;

- c) per la compilazione di detta tabella dovrà essere riportata la consistenza del personale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di trasmissione della medesima;
- d) dovranno essere riportate tutte le componenti che contribuiscono alla determinazione della spesa di personale nel suo complesso, così come individuate ai fini della compilazione del Quadro 3 bis - Spese per il personale del certificato del rendiconto al bilancio;
- e) per ciascuna voce dovranno essere riportati i valori degli impegni assunti, così come risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di trasmissione della tabella;
- f) dovranno essere riportati gli importi degli accertamenti corrispondenti ai rimborsi ricevuti per il personale comandato o in convenzione presso altre amministrazioni;

Ritenuto di confermare il modello di certificazione da parte dei responsabili del servizio finanziario delle unioni di comuni dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, allegato C alla presente deliberazione;

Considerato che si rende necessario, alla luce dell'introduzione del nuovo indicatore di efficienza, acquisire ulteriori dati sul personale dei comuni e, conseguentemente, approvare un nuovo modello di certificazione da parte dei responsabili del servizio finanziario di ciascun comune dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo necessari ai fini degli indicatori di efficienza, allegato D alla presente deliberazione;

Ritenuto di confermare il modello di dichiarazione di vigenza dello statuto dell'unione di comuni, allegato E alla presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, necessario acquisire apposita dichiarazione dalle unioni di comuni, secondo il modello allegato F alla presente deliberazione, al fine di accertare che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento;

Visto il parere favorevole del CTD espresso in data .....

Esperita la procedura di cui all'articolo ..... del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006 (Vista l'intesa conseguita il ..... nel tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali);

A voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione, "Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari". Nell'allegato medesimo sono individuati gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011.
2. E' approvato l'allegato B alla presente deliberazione, concernente la tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La tabella è comunicata completa dei dati a consuntivo, risultanti dal

rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di trasmissione.

3. Le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla trasmissione della tabella di cui all'allegato B per il primo anno di costituzione.
4. E' approvato l'allegato C alla presente deliberazione, concernente la tabella per la certificazione da parte dei responsabili del servizio finanziario delle unioni di comuni dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo.
5. E' approvato l'allegato D alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo.
6. E' approvato l'allegato E alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione di vigenza degli statuti delle unioni di comuni.
7. E' approvato l'allegato F alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa allo scioglimento delle unioni di comuni.
8. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali dell'Area di coordinamento attività legislative, giuridiche e istituzionali della Direzione generale della Presidenza è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.
9. La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 12 febbraio 2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore generale  
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore generale  
Antonio Davide Barretta